

La tradizione romanistica verso una nuova era: il Codice civile della RPC

Benedetto Monteleone

Introduzione

Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, già approvato dalla terza sessione della tredicesima Assemblea del Popolo il 28 maggio 2020, è entrato in vigore il primo gennaio 2021. Il testo normativo è formato da 1260 articoli, suddivisi in sette libri: ‘*Delle disposizioni generali*’, ‘*Dei diritti reali*’, ‘*Dei contratti*’, ‘*Dei diritti della personalità*’, ‘*Del matrimonio e della famiglia*’, ‘*Delle successioni*’ e ‘*Della responsabilità da fatto illecito*’¹: viene rievocato un elemento presente anche nella tradizione romanistica, ossia la divisione in sette parti dei *Digesta giustiniane*².

Com’è noto, il percorso di codificazione cinese è stato lungo: eviterò di approfondire tale argomento³, ma procederò soltanto ad un ra-

¹ La traduzione di libri, parti, titoli e capi del codice è ripresa da Huang Meiling (trad.), *Codice civile della Repubblica popolare cinese*, (a cura di) O. Diliberto-D. Dursi-A. Masi, Pisa 2021.

² Cfr. R. Cardilli, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della RPC*, in *Mondo cinese* 167 (2019), p. 28 da cui si cita (ora in R. Cardilli-S. Porcelli, *Introduzione al diritto cinese*, Torino 2020, pp. 67 ss.). Sull’importanza del numero sette nel mondo romano si veda il testo di Gell., *Noctes Atticae* 3.10, che riporta il pensiero di Varrone.

³ Si rinvia sul punto a S. Schipani, *Diritto romano in Cina*, in *XXI secolo. Norme e idee. Istituto dell’Enciclopedia Italiana*, Roma 2009, https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-romano-in-cina_%28XXI-Secolo%29/; Id., *Fondamenti romanistici e diritto cinese (riflessioni su un comune lavoro nell’accrescimento del sistema)*, in *Bidr* 110 (2016), pp. 8 ss.; O. Diliberto, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in (a cura di) L. Canfora-U. Cardinale, *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*,

rido *excursus* sulle tappe fondamentali dell'avvento ed evoluzione del diritto romano in Cina, che ne ha rappresentato uno dei presupposti. Punto di partenza può individuarsi nel 1906, con il primo tentativo di dotarsi di un codice civile, quando l'imperatore cinese costituì una delegazione di studiosi allo scopo di approfondire i sistemi giuridici dei paesi esteri; da questo studio emerse l'espressione “Yanbicheng Roma”⁴, ossia si comprese quanto l'influenza del diritto romano fosse stata fondamentale per l'evoluzione dei sistemi giuridici europei e non solo: già il codice civile giapponese, entrato in vigore nel 1898, infatti, si inseriva nel sistema romanistico⁵.

Orbene, la bozza presentata nel 1911, frutto di questa elaborazione, risentiva della tradizione romanistica, secondo l'impiego fattone dalla pandettistica⁶, ma tale codificazione non vide mai la luce; dopo circa quindici anni, però, nuovi compilatori giunsero alla pubblicazione di due libri che replicavano, sostanzialmente, il primo progett-

Bologna 2012, pp. 53 ss.; Huang Meiling, *Discussioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese*, in *Index* 41 (2013), pp. 585 ss.; L. Colangelo, *L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento*, in *Roma e America* 36 (2015), pp. 175 ss.; M. Timoteo, *La lunga marcia della codificazione civile nella Cina contemporanea*, in *Bidr* 110 (2016), pp. 35 ss.; D. Dursi, *Sulle orme di Marco Polo. Il Diritto Romano in Cina*, in *Rivista trimestrale di Studi Politici* 31.1 (2019), pp. 139 ss.; Id., *Il Codice Civile Cinese: tra tradizione romanistica e socialismo con caratteristiche cinesi*, in *Tigor* 13.2 (2021), pp. 177 ss.; A. Angelosanto, *Il diritto romano in Cina. Aggiornamenti e notizie*, in *Bidr* 113 (2019), pp. 495 ss.; E. Toti, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico. Tra legge e dottrina*, Roma 2020, pp. 13 ss.; Cardilli, *Diritto*, cit., pp. 25 ss.; S. Porcelli, *Il nuovo codice civile della Repubblica popolare cinese. Osservazioni dalla prospettiva del dialogo con la tradizione romanistica*, in *Studium iuris* 26.7/8 (2020), pp. 810 ss.; Xu Diyu, *Introduzione*, in Huang Meiling, *Codice*, cit., pp. V-XX.

⁴ Per approfondimenti su tale locuzione cfr. Huang Meiling, *Yanbicheng Roma (言必称罗马): i fondamenti romanistici del diritto civile cinese*, in *Bidr* 110 (2016), pp. 241 ss.

⁵ Per un approfondimento sul punto cfr. Norio Kamiya, *Aspetti e problemi della storia giuridica in Giappone: la ricezione del diritto cinese e del diritto romanista*, in *Index* 20 (1992), pp. 365 ss.

⁶ Sul punto cfr. Schipani, *Diritto*, cit., *online*; Diliberto, *La lunga marcia*, cit., p. 59; Huang Meiling, *Discussioni*, cit., p. 585; Colangelo, *L'introduzione*, cit., pp. 190 ss.; Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 141.

to, affossato dalla caduta dell'impero e conseguente fondazione della Repubblica⁷.

Nel 1929, però, dopo che fu sciolta la seconda commissione e ne fu nominata una nuova, furono pubblicati tre libri del codice civile che trattavano rispettivamente: principi generali, obbligazioni e diritti reali, mentre nel 1931 entrarono in vigore i libri su diritto di famiglia e successioni; fino alla promulgazione dell'odierno Codice, quello ultimato nel 1931 fu l'unico della Cina moderna e trova ancora applicazione nell'isola di Taiwan, dove si ritirò il governo nazionalista sconfitto dai comunisti⁸.

Con la nascita della RPC nel 1949, invece, vi fu l'abbattimento del sistema giuridico precedente, compreso il codice civile e si avviò una lunga fase che durò fino agli anni '80, che alternava momenti di grande attenzione verso la redazione di un nuovo codice ad altri di abbandono di qualsiasi tentativo in tal senso⁹. Proprio in tale contesto, negli anni '80, si rafforzò lo studio del diritto romano: apparvero, infatti, due manuali di tale disciplina e Sandro Schipani, già docente all'Università di Tor Vergata, intuì come il fenomeno della codificazione in atto nella RPC sarebbe stato un terreno fertile per l'approfondimento degli studi romanistici¹⁰.

Così iniziò una feconda attività di scambio scientifico e accademico con le università cinesi, soprattutto con l'Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino, il cui decano, Jiang Ping, era stato studente di giurisprudenza a Mosca, ove aveva appreso il diritto romano¹¹; gli effetti di questa collaborazione furono numerosi, al punto che, oltre a momenti di studio e pubblicazioni, un numero sempre maggiore di ricercatori cinesi iniziò ad approfondire in Italia il diritto romano e alcuni di essi divennero, in seguito, membri delle diver-

⁷ Cfr. Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 141.

⁸ Cfr. Schipani, *Diritto*, cit., *online*; Diliberto, *La lunga marcia*, cit., p. 59; Huang Meiling, *Discussioni*, cit., p. 586; Colangelo, *L'introduzione*, cit., pp. 195 ss.; Timoteo, *La lunga marcia*, cit., pp. 36 ss.; Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 142.

⁹ Cfr. Schipani, *Diritto*, cit., *online*; Colangelo, *L'introduzione*, cit., pp. 198 ss.; Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 142.

¹⁰ Cfr. Schipani, *Diritto*, cit., *online*; Diliberto, *La lunga marcia*, cit., p. 60; Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 143.

¹¹ Cfr. Jiang Ping, *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico*, Torino 2008.

se commissioni per la nuova codificazione¹². Si deve sottolineare, poi, che in quel torno di tempo in Cina si era provveduto a tradurre le principali fonti del diritto romano: le *Institutiones* di Gaio, quelle di Giustiniano e alcuni libri dei *Digesta* giustinianei.

Nel 1999, poi, fu approvata nella RPC la Legge sui contratti che subì particolarmente l’influenza del diritto romano¹³ e nello stesso anno a Pechino si tenne il secondo congresso sul diritto romano e la codificazione cinese al quale prese parte Oliviero Diliberto, docente di Istituzioni di diritto romano e, in quel frangente, Ministro di Grazia e Giustizia¹⁴. Tale circostanza contribuì a favorire ulteriori scambi tra i due Paesi, rafforzatisi ulteriormente anche assai di recente, al punto che nel gennaio 2017 è stato costituito il Centro di Studi Giuridici Italo Cinese alla Sapienza, su iniziativa dello stesso Diliberto e di Xu Diyu, preside della Facoltà di Giurisprudenza presso la Zhongnan University of Economics and Law a Wuhan.

A conclusione di questa “lunga marcia”, è tempo di analizzare in che misura la tradizione romanistica abbia influito sul nuovo codice, il che – mi pare – può evincersi già da una rapida rassegna della struttura di esso¹⁵.

Libro I: Delle disposizioni generali.

La scelta di inserire una “parte generale” non è una novità del Codice attuale, ma ha avuto già un precedente nel Codice civile del 1931 e, più recentemente, nella Legge sui principi generali del diritto civile della RPC¹⁶ che, in qualche modo, prefigurava tale scelta; questa opzione è stata il frutto dell’influenza della Scuola Pandettistica tedesca del XIX secolo – accolta già nel BGB – che, come è noto, af-

¹² Cfr. Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 144.

¹³ Cfr. A. Saccoccio, *L'eredità del ‘sistema’ romano dei contratti reali: tra diritto italiano e legge cinese sui contratti*, in *Bidr* 110 (2016), pp. 103 ss.

¹⁴ Cfr. Dursi, *Sulle orme*, cit., p. 144.

¹⁵ Per un’analisi dei principi romanistici di *aequitas*, *bona fides* e libertà negoziale all’interno del codice cfr. G.A. Radice, *Caposaldi romanistici nei principi generali del Codice civile cinese 2020*, in *Iura & Legal Systems* 8.2 (2021), pp. 38 ss.

¹⁶ Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 29.

fonda le proprie radici soprattutto negli “usi e riusi” del diritto romano¹⁷.

Il libro sulle disposizioni generali è quello più eterogeneo del Codice ed è formato da dieci titoli: ‘*Delle regole generali*’, ‘*Delle persone fisiche*’, ‘*Delle persone giuridiche*’, ‘*Delle organizzazioni prive di personalità giuridica*’, ‘*Dei diritti civili soggettivi*’, ‘*Dei negozi giuridici*’, ‘*Della rappresentanza*’, ‘*Delle responsabilità civili*’, ‘*Della prescrizione*’ e ‘*Computo del tempo*’.

Mentre il primo titolo, come è evidente, prevede un insieme di norme che rappresentano i principi generali, già il secondo ha una struttura più complessa, poiché è diviso in quattro capi: ‘*Della capacità giuridica e capacità di agire*’, ‘*Della tutela*’, ‘*Della dichiarazione dell’assenza e della dichiarazione di morte*’ e, infine, ‘*Dei nuclei familiari individuali industriali e commerciali e dei nuclei familiari rurali titolari della gestione dei fondi di concessione*’.

Con riferimento alla capacità di agire, è opportuno notare come gli articoli 19 e 20 del codice prevedano due fasi nella minore età: prima degli anni 8, infatti, il minore deve essere sostituito in tutti i negozi giuridici dal proprio rappresentante legale, mentre, superata questa età, può compiere gli atti a suo vantaggio o commisurati alla sua esperienza ed intelligenza; tale norma richiama alla mente dello studioso di diritto romano quella regola che prevedeva prerogative differenti per l’*infans* (minore di 7 anni) e l’*infans maior* (dai 7 ai 12/14 anni)¹⁸.

¹⁷ Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 30.

¹⁸ A titolo di esempio si riporta il passo D. 26.7.1.2 (Ulp., *ad ed.* 35): *Sufficit tutoribus ad plenam defensionem, sive ipsi iudicium suscipiant sive pupillus ipsis auctoribus, nec cogendi sunt tutores cavere, ut defensores solent. Licentia igitur erit, utrum malint ipsi suscipere iudicium an pupillum exhibere, ut ipsis auctoribus iudicium suscipiatur: ita tamen, ut pro his, qui dari non possunt vel absint, ipsi tutores iudicium suscipiant, pro his autem, qui supra septimum annum aetatis sunt et praesto fuerint, auctoritatem praestent.*, nel quale è disposto che, al fine di una piena difesa del minore, i tutori o l’impubere, con l’autorizzazione di quest’ultimi, avessero accettato il giudizio. Il testo chiarisce che questa seconda opzione, accettazione del minore con autorizzazione tutelare, era preclusa a chi non aveva ancora compiuto il settimo anno di età. Cfr. F. Lamberti, *Su alcune distinzioni riguardo all’età dell’impubere nelle fonti giuridiche romane*, in (a cura di) S. Cagnazzi-M. Chelotti-A. Favuzzi-F. Ferrandini Troisi-D.P. Orsi-M. Silvestrini-E. Todisco, *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, pp. 211 ss., la quale sostiene che non vi fosse questa rigida distinzione nel mondo romano

Il terzo titolo è suddiviso a sua volta in quattro capi: ‘*Delle regole generali*’, ‘*Delle persone giuridiche a scopo di lucro*’, ‘*Delle persone giuridiche non lucrative*’ e ‘*Delle persone giuridiche speciali*’: quest’ultime sono definite dall’articolo 96 e sono gli enti degli organi statali, quelli delle organizzazioni collettive rurali, quelli delle organizzazioni economiche cooperative urbane e rurali e, infine, quelli delle organizzazioni di massa autonome previste dal codice; l’intero quarto titolo, invece, si concentra sulle organizzazioni prive di personalità giuridica.

Il titolo quinto elenca, invece, i diritti soggettivi¹⁹ e con tale impostazione vi è un ritorno al concetto di *persona* già elaborato nell’esperienza giuridica romana e ulteriormente messo a punto nelle epoche successive²⁰. Durante il periodo socialista il concetto espresso dai termini “soggetto/individuo/persona” era stato soppiantato da “cittadino”, secondo una visione non individualista, bensì collettivista; sembrerebbero, al contrario, essersi perse le tracce di tale preferenza lessicale nella nuova codificazione²¹.

Il titolo sesto è diviso in quattro capi: ‘*Delle regole generali*’, ‘*Della manifestazione di volontà*’, ‘*Della validità dei negozi giuridici*’ e ‘*Dei negozi giuridici soggetti a condizione o modo*’, con una particolare attenzione verso una figura, quale quella del negozio giuridico, di derivazione dottrinale e non classificata nell’antico *ius* e nei codici di tradizione napoleonica.

Il settimo titolo sulla rappresentanza, invece, è composto da tre capi: ‘*Delle regole generali*’, ‘*Della rappresentanza volontaria*’ e ‘*Della*

tra *infans* e *infans maior*: termini, invero, che non si rinvencono nelle fonti classiche. Sul testo riportato in D. 26.7.1.2 cfr. *ivi*, in particolare p. 232, ove l’autrice sostiene vi sia un riferimento alla *cautio de rato* descritta in Gai. 4.99.

¹⁹ Cfr. E. Stolfi, *Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne*, in (a cura di) P. Bonin-N. Hakim-F. Nasti-A. Schiavone, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019, pp. 5 ss.

²⁰ Per un approfondimento cfr. O. Diliberto, *Tre persone, una sostanza. Il dogma trinitario e il suo lessico: tra teologia cristiana, filosofia greca e diritto romano*, in *La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, in SDHI 81 (2015), in particolare pp. 428 ss.; *Id.*, *La formazione della teologia cristiana: tra filosofia greca e diritto romano*, in (a cura di) G.M. Vian, *Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra il I e il V secolo*, Torino 2020, in particolare pp. 7 ss.

²¹ Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 31.

cessazione della rappresentanza’, mentre il titolo ottavo chiarisce casi e modalità di responsabilità civile per i “soggetti di diritto”; il nono e il decimo, infine riguardano rispettivamente la prescrizione e le modalità di calcolo del decorso del tempo.

Libro II: Dei diritti reali

La lettura liberale delle fonti romane si fonda sulla concezione assoluta del diritto di proprietà, ma la scelta dei codificatori cinesi si è orientata verso un regime giuridico differente²²; si uniscono, pertanto, in tale sezione elementi appartenenti al diritto romano, alla tradizione romanistica con altri afferenti alla cultura e alla storia della Cina, senza tralasciare strumenti di *common law*²³, ovvero derivati dal pensiero socialista²⁴.

La struttura del libro riprende la legge sui diritti reali del 2007²⁵ ed esso, infatti, si presenta diviso in cinque parti: ‘*Delle regole generali*’, ‘*Della proprietà*’, ‘*Dei diritti reali di godimento*’, ‘*Dei diritti reali di garanzia*’ e ‘*Del possesso*’.

La prima parte si divide in tre titoli: ‘*Delle disposizioni generali*’, ‘*Della costituzione, modificazione, alienazione ed estinzione dei diritti reali*’ e ‘*Della tutela dei diritti reali*’; il secondo titolo è poi, a sua volta, suddiviso in tre capi: ‘*Della registrazione dei beni mobili*’, ‘*Della consegna dei beni mobili*’ e ‘*Altre disposizioni*’.

Il capo secondo è interessante sotto il profilo che qui occupa, poiché, come è già stato notato²⁶, è assente il principio del consenso tra-

²² Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 33. Tale visione si basa sull’art. 544 del Codice civile napoleonico del 1804: *La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue...* Sul punto cfr. O. Diliberto, *L’eredità fraintesa. Il diritto di proprietà dall’esperienza romana al code Napoléon (e viceversa)*, in (a cura di) Bonin-Hakim-Nasti-Schiavone, *Pensiero*, cit., pp. 89 ss.

²³ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 816, e ivi n. 21, che evidenzia l’esempio della c.d. ‘*floating charge*’.

²⁴ Cfr. Dursi, *Il codice*, cit., pp. 181 ss., che sottolinea l’importanza del pensiero socialista tramite l’esegesi dell’articolo 206.

²⁵ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 816.

²⁶ Cfr. Dursi, *Il codice*, cit., p. 183, il quale esamina l’art. 224.

slativo, sulla base del quale, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, i diritti sulla *res* si trasmettono e si acquistano per effetto del solo consenso manifestato dalle parti.

La scelta dei compilatori cinesi, dunque, si allontana dai codici di derivazione napoleonica ed è, invece, influenzata dal BGB, che impone l'obbligo di consegna all'acquirente del bene mobile per trasferirne il diritto di proprietà, analogamente a quanto emerge dalla gran parte delle fonti romane sul punto²⁷.

La seconda parte, invece, è ripartita in sei titoli: *‘Delle regole generali’*, *‘Della proprietà statale, proprietà collettiva e proprietà privata’*, *‘Delle proprietà distinte dei condomini sull'edificio’*, *‘Dei rapporti di vicinato’*, *‘Della comunione’* e *‘Delle disposizioni speciali sull'acquisto della proprietà’*²⁸.

Nell'ordinamento della RPC, come si evince dalla struttura codicistica appena elencata, sussistono diverse forme di appartenenza, come avveniva anche nel diritto romano²⁹ e la proprietà si suddivide in pubblica e privata; la prima, poi, a sua volta si compone della proprietà statale, che appartiene all'intero popolo e di quella collettiva, ad appannaggio delle collettività organizzate³⁰. Com'è già stato evidenziato³¹, il dato che la proprietà privata non sia il perno dei diritti reali, ma solo un elemento di tale categoria, concorre, insieme ad altri fattori, ad inquadrare quello che viene definito “socialismo con caratteristiche cinesi”.

I titoli che compongono la terza parte, poi, sono: *‘Delle disposizioni generali’*, *‘Dei diritti di gestione dei fondi in concessione’*, *‘Dei diritti-*

²⁷ Cfr. Dursi, *Il codice*, cit., p. 183, che relaziona §. 929 del BGB a D. 19.1.11.2 (Ulp., ad ed. 32): *Et in primis ipsam rem praestare venditorem oportet, id est tradere: quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et emptorem dominum, si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat, si modo pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum. emptor autem nummos venditoris facere cogitur*. Cfr. *ivi*, n. 34 per la bibliografia sul passo digestuale.

²⁸ È di sicuro rilievo l'osservazione di Dursi, *Il codice*, cit., p. 184, che nota la mancanza dell'usucapione e altri modi di acquisto della proprietà a titolo originario che si fondano sul possesso dei beni.

²⁹ Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 33.

³⁰ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 816.

³¹ Cfr. Dursi, *Il codice*, cit., p. 182.

ti di utilizzo di fondo destinato a costruzione, *‘Dei diritti d’uso di fondo a destinazione abitativa*, *‘Dei diritti di abitazione* e *‘Delle servitù prediali’*.

Si può notare come sia assente l’usufrutto³², ma vi sono altre tipologie di diritti su cosa altrui, come il diritto di gestione dei fondi in concessione, diritto d’uso e diritto di abitazione.

La parte quattro è suddivisa, invece, in quattro titoli: *‘Delle disposizioni generali’*, *‘Della ipoteca’*, *‘Del pegno’*, *‘Della ritenzione’* e le trattazioni su ipoteca e pegno sono a loro volta ripartite in due capi, rispettivamente: *‘Della ipoteca in generale’* e *‘Dell’ipoteca con limite massimo’* da una parte e *‘Del pegno su beni mobili’* e *‘Del pegno sui diritti’* dall’altra.

L’ultima parte sul possesso, invece, è formata da un solo titolo *‘Del possesso’* e i cinque articoli che lo compongono fanno tutti riferimento tanto ai beni mobili quanto a quelli immobili.

Libro III: Dei contratti

Osserviamo come il nuovo codice civile della RPC si caratterizzi per l’assenza di una trattazione sulle obbligazioni in generale³³; troviamo, dunque, al terzo libro la disamina sui contratti e al settimo quella sulla responsabilità da fatto illecito. Si ravvisa, in questa scelta, una netta distanza dalla sistematica generalmente accolta nei codici di tradizione romanistica.

Senza soffermarsi sulle ipotetiche ragioni che sottendono la decisione dei codificatori³⁴, procediamo con l’analisi della struttura: anche il terzo, come il secondo libro, è diviso in parti, che in questo caso sono tre: *‘Delle regole generali’*, *‘Dei contratti tipici’* e *‘Dei quasi contratti’*.

La prima parte consta di otto titoli: *‘Delle disposizioni generali’*, *‘Della conclusione dei contratti’*, *‘Dell’efficacia dei contratti’*, *‘Dell’esecuzione dei contratti’*, *‘Della conservazione dei contratti’*, *‘Della modi-*

³² Già evidenziato da Cardilli, *Diritto*, cit., p. 36; Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 816.

³³ Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 28.

³⁴ Si rinvia a Cardilli, *Diritto*, cit., p. 29 e Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 817.

fica e del trasferimento dei contratti’, ‘*Dell’estinzione dei diritti e degli obblighi derivanti da un contratto*’ e ‘*Della responsabilità per inadempimento*’.

Con riferimento al secondo titolo, dalla lettura dell’art. 500 del codice si evince come il tema della *bona fides* sia centrale nella conclusione del contratto: la norma prevede, infatti, una responsabilità contrattuale non solo nel caso di trattative in mala fede in occasione della formazione del consenso, ma anche per il compimento di qualsiasi altro atto contrario a buona fede³⁵.

Proprio sul ruolo della *bona fides* in tema di contratti, vi è stata in Cina un’ampia discussione, come testimoniato da Jiang Ping. Questi, infatti, ha sostenuto: «Sulla base delle norme derogabili dalla volontà dei privati si fonda in diritto romano la distinzione tra azioni di stretto diritto e di buona fede. I contratti più importanti sono tutelati da quest’ultime [...]. Nell’economia di mercato della Cina contemporanea questa distinzione assume un grande rilievo. Per lungo tempo i giudici hanno goduto di un’eccessiva discrezionalità nel decidere le liti nascenti da contratti, disapplicando spesso le relative clausole sulla base dei criteri di equità e di ragionevolezza. Oggi invece molti giudici rispettano il contenuto delle disposizioni contrattuali ed emettono la propria decisione in base ad essa»³⁶.

Il quinto titolo merita, invece, qualche chiarimento, poiché per “conservazione” si intende l’insieme di casi nei quali si tutela la posizione creditoria da eventi attribuibili al debitore (es. inerzia, cessione dei propri beni ad un prezzo irragionevolmente inferiore), ovvero estranei alla volontà di quest’ultimo (es. annullamento del contratto limitato alle ragioni del creditore).

La parte seconda è, invece, la più corposa del libro e descrive la disciplina dei contratti tipici; essa consta di diciannove titoli: ‘*Dei contratti di vendita*’, ‘*Dei contratti per la fornitura e il consumo di elettricità, acqua, gas o riscaldamento*’, ‘*Dei contratti di donazione*’, ‘*Dei contratti di mutuo di denaro*’, ‘*Dei contratti di fideiussione*’ (suddivi-

³⁵ Per un approfondimento cfr. Radice, *Caposaldi*, cit., p. 50.

³⁶ Cfr. Jiang Ping, *Il risorgere dello spirito del diritto romano in Cina*, in (a cura di) L. Formichella-G. Terracina-E. Toti, *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico in Cina. Contributi*, Torino 2005, p. 55.

so in due capi: ‘Delle disposizioni generali’ e ‘Della responsabilità da fideiussione’), ‘Dei contratti di locazione’, ‘Dei contratti di locazione finanziaria’, ‘Dei contratti di factoring’, ‘Dei contratti di appalto’, ‘Dei contratti per il progetto di costruzione’, ‘Dei contratti di trasporto’ (formato da quattro capi: ‘Delle disposizioni generali’, ‘Dei contratti per il trasporto di passeggeri’, ‘Dei contratti per il trasporto di merce’ e ‘Dei contratti di trasporto multimodale’), ‘Dei contratti di tecnologia’ (composto anch’esso da quattro capi: ‘Delle regole generali’, ‘Dei contratti di sviluppo di tecnologia’, ‘Dei contratti di trasferimento di tecnologia e contratti di licenza di tecnologia’, ‘Dei contratti per la consulenza tecnologica e contratti per i servizi tecnologici’), ‘Dei contratti di deposito’, ‘Dei contratti di deposito in magazzino’, ‘Dei contratti di mandato’, ‘Dei contratti per il servizio di gestione della proprietà’, ‘Dei contratti di commissione’, ‘Dei contratti di mediazione’ e ‘Dei contratti di società’.

Si può notare come alcune figure contrattuali siano di tradizione romanistica: compravendita, locazione, deposito, mandato, società e mutuo, con la specificazione dell’oggetto (denaro)³⁷, mentre altre provengano dalle prassi commerciali: *leasing* e *factoring*.

Qualche ulteriore accenno merita il contratto di mutuo. Esso trova collocazione all’interno della categoria dei contratti reali³⁸, proprio secondo quella che era la costruzione del mutuo nel diritto romano, in controtendenza rispetto ad alcuni recenti codici civili europei e latinoamericani che hanno optato per la qualificazione dello stesso come contratto consensuale. Lo schema della realtà consente al mutuante di valutare, fino al momento della consegna del denaro, il rischio connesso all’operazione di prestito, al contrario del paradigma della consensualità che permetterebbe, in astratto, al mutuatario di chiedere risoluzione del contratto e risarcimento, ovvero adempimento di quanto promesso, in caso di inadempimento del promittente³⁹.

³⁷ Cfr. A. Saccoccio, *Il nuovo codice civile cinese e la realtà del mutuo*, in *Bidr* 114 (2020), p. 126; Id., *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, Torino 2020, p. 209, secondo il quale si è voluto prendere atto del fatto che i mutui di fungibili diversi dal denaro costituiscono, ad oggi, casi di rara applicazione, che non vale la pena codificare.

³⁸ Cfr. Saccoccio, *Il nuovo codice*, cit., pp. 117 ss.

³⁹ Cfr. Saccoccio, *Il nuovo codice*, cit., pp. 139 ss., e ivi per ulteriori problematiche connesse alla consensualità del mutuo.

Si deve segnalare poi l'attenzione riservata alla fornitura di acqua, elettricità, gas o riscaldamento per l'importanza essenziale di tali servizi, che presentano standard qualitativi imposti dallo Stato, insieme a cogenti normative per il servizio stesso di erogazione e, infine, non si può tralasciare l'ampio respiro del Codice, che si esplica nella previsione di un intero titolo dedicato ai contratti di tecnologia.

L'ultima parte del terzo libro sui quasi contratti lascia percepire fortemente l'eco del diritto romano, secondo la quadripartizione delle obbligazioni nelle *Institutiones* di Giustiniano⁴⁰; i compilatori della RPC hanno, dunque, scelto di inserire, nel libro dedicato ai contratti, delle figure che non rientrano perfettamente in tale categoria. Secondo l'impostazione codicistica cinese, infatti, l'accordo tra le parti sembrerebbe l'unico elemento che caratterizza il contratto all'interno della categoria del negozio giuridico (come si ravvisa dalla lettura degli articoli 133 e 464), laddove nel codice civile italiano, come è noto, è previsto che il consenso non sia sufficiente per la connotazione dell'istituto, in quanto è necessario un rapporto giuridico sottostante di natura patrimoniale⁴¹. Orbene, in questo quadro non sembrerebbe un caso che, proprio al secondo comma dell'articolo 464, venga specificato come, per quanto compatibili, debbano essere applicate le disposizioni di legge relative al libro dei contratti anche alla tutela, all'adozione e ad altre figure simili.

⁴⁰ I. 3.13.2: *Sequens divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut ex quasi maleficio*. Per un approfondimento sul passaggio dalla tripartizione gaiana alla quadripartizione giustiniana cfr. A. Saccoccio, *Dall'obbligo alla prestazione alimentare alla prestazione ex lege*, in (a cura di) A. Calore-A. Saccoccio, *Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina*, Modena 2014, pp. 97 ss., e D. Kremer, *Quand l'artifice devient droit. Le rôle de la fiction dans la classification romaine des obligations quasi-délictuelles et quasi contractuelles*, in (a cura di) I. Piro, *Scritti per Alessandro Corbino 4*, Tricase 2016, pp. 123 ss.

⁴¹ Art. 1321 c.c. italiano: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Sul tema del *contractus* nel panorama giuridico cinese è interessante la riflessione di S. Porcelli, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Torino 2020, in particolare pp. 149 ss. e pp. 291 ss., ove prende le mosse dalla definizione di Labeone contenuta in D. 50.16.19.

Nel terzo libro sono state inserite, dunque, la gran parte delle norme che vengono solitamente rapportate alle obbligazioni in generale⁴², compresa la classificazione romanistica dei quasi contratti, descritti dai titoli XXVIII e XXIX: rispettivamente rubricati ‘*Della gestione di affari*’ e ‘*Dell’arricchimento senza causa*’, che fondano le proprie radici nella *negotiorum gestio* e nella *indebiti solutio*⁴³.

I restanti libri del codice

La struttura dei libri IV, V, VI e VII è molto semplice, poiché essi non sono eterogenei come il primo, né divisi in parti come il secondo e il terzo. Il quarto libro sui diritti della personalità certifica, come il titolo quinto del primo libro, la centralità della persona e fa emergere le risultanze del lungo dibattito avvenuto in Cina sul punto⁴⁴ che, come anticipato *supra*, riprende la tradizione romanistica.

Celebre è infatti la struttura delle Istituzioni di Gaio, divise in *personae*, *res* e *actiones*, ovvero il passo di Ermogeniano⁴⁵ nel quale si sostiene che il diritto sia stato creato per gli uomini e, pertanto, la trattazione giuridica debba cominciare dallo *status* delle persone⁴⁶. Il quarto libro è, dunque, formato da sei titoli: ‘*Dei regolamenti genera-*

⁴² Come già notato da Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., pp. 816 ss.

⁴³ Cfr. Gai. 3.91: *Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur; nam proinde ei condici potest si paret eum dare oportere, ac si mutuum accepisset. Unde quidam putant pupillum aut mulierem, cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, non teneri condictione, non magis quam mutui datione. Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is, qui solvendi animo dat, magis distrabere vult negotium quam contrahere.* Come sostenuto da Fei Anling-S. Porcelli, *Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel codice civile cinese*, in *Roma e America* 42 (2021), pp. 421 ss., l’occasione del Codice civile attuale rappresenta il primo utilizzo del lessema quasi-contratto nei testi giuridici della RPC.

⁴⁴ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 818 e in particolare n. 31 per la bibliografia.

⁴⁵ D. 1.5.2 (Herm., *iuris epit.* 1): *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximis atque contunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus.*

⁴⁶ Per approfondimenti sul tema cfr. su tutti P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità nel sistema romano* 1, Torino 1990.

li’, ‘*Dei diritti alla vita*’, ‘*Dei diritti al nome e alla denominazione*’, ‘*Dei diritti all’immagine*’, ‘*Dei diritti alla reputazione e all’onore*’ e ‘*Dei diritti alla riservatezza e alla protezione delle informazioni personali*’.

Il libro quinto, invece, detta norme sul matrimonio e famiglia, riprendendo la Legge sul matrimonio del 1980 e la Legge sulle adozioni del 1991, con qualche aggiunta o modifica⁴⁷; si presenta con una struttura composta da cinque titoli: ‘*Delle regole generali*’, ‘*Del matrimonio*’, ‘*Dei rapporti familiari*’ (suddiviso in due capi: ‘*Del rapporto coniugale*’ e ‘*Del rapporto tra genitori e figli e rapporti tra altri parenti prossimi*’), ‘*Del divorzio*’ e ‘*Dell’adozione*’ (composto da tre capi: ‘*Della costituzione del rapporto adottivo*’, ‘*Dell’effetto dell’adozione*’ e ‘*Dello scioglimento del rapporto adottivo*’).

Con riferimento al matrimonio, notiamo come non sia sufficiente la maggiore età, che anche in Cina si acquista a diciotto anni, ma come previsto dall’articolo 1047, gli uomini devono aver compiuto almeno ventidue anni e le donne almeno venti: questo si pone in controtendenza rispetto alla gran parte dei codici di tradizione romanistica ove, in alcuni casi e a particolari condizioni, è consentito sposarsi anche se minorenni⁴⁸.

Riguardo ai rapporti familiari, invece, una particolarità rispetto al sistema italiano si ravvisa nell’obbligo di mantenimento da parte di fratelli e sorelle maggiori, che ne hanno la possibilità economica, verso fratelli e sorelle di minore età, ove nel nostro codice civile è previsto soltanto un obbligo di alimenti⁴⁹.

⁴⁷ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 818.

⁴⁸ Si pensi al codice civile napoleonico, che prevedeva la maggiore età a ventuno anni, mentre l’età minima per sposarsi era fissata a diciotto anni per gli uomini e quindici per le donne. Anche il codice civile italiano, pur prevedendo l’impossibilità di contrarre matrimonio per i minori, consente tuttavia una deroga per chi ha compiuto sedici anni e presenti un’adeguata maturità psicofisica, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Nel diritto romano, invece, ai fini della legittimità del matrimonio, era necessario che la donna fosse in età puberale, come si evince da D. 23.2.4 (Pomp., *ad Sab.* 3): *Minorem annis duodecim nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum expleisset duodecim annos.*, seppur il tema sia dibattuto in dottrina. Cfr. R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bidr* 105 (2011), pp. 211 ss.

⁴⁹ Cfr. art. 439 codice civile italiano e art. 1075 codice civile cinese.

Per quanto concerne il libro sesto, dedicato alle successioni *mortis causa*, punto di riferimento per l'elaborazione di tale sezione è la legge del 1985, che fino alla promulgazione del Codice non è stata mai emendata; in essa confluiscono elementi patrimoniali, unitamente ad aspetti culturali della tradizione confuciana e di derivazione socialista⁵⁰. La struttura di tale sezione si presenta divisa in quattro titoli: *'Delle regole generali'*, *'Delle successioni legittime'*, *'Della successione testamentaria e del legato'* e *'Dell'amministrazione dell'eredità'*.

La successione legittima è composta da due ordini, sulla base del modello sovietico⁵¹: se, infatti, analizziamo l'art. 1127 notiamo che il primo di essi è formato da coniuge, figli e genitori, mentre il secondo da fratelli, sorelle e nonni. Alla morte del *de cuius* succedono solo gli eredi del primo ordine pro quota, secondo le regole previste dagli articoli 1130 e 1131 e, in assenza di questi, gli eredi del secondo con gli stessi criteri delle norme suddette.

La successione testamentaria, invece, prevede che possano essere nominati successori del patrimonio personale soltanto uno o più eredi legittimi, mentre è possibile destinare legati anche allo Stato, collettività, organizzazioni o altre persone.

L'ultimo libro, invece, risulta costruito in larga parte sulla Legge sulla responsabilità da illecito civile del 2009 ed è diviso in dieci titoli: *'Le regole generali'*, *'Del risarcimento del danno'*, *'Delle disposizioni speciali sulla responsabilità'*, *'Della responsabilità da prodotto'*, *'Della responsabilità da danno derivante dalla circolazione di veicoli'*, *'Della responsabilità da danni medici'*, *'Della responsabilità per danno da inquinamento ambientale e danno ecologico'*, *'Della responsabilità per attività estremamente pericolose'*, *'Della responsabilità per danni cagionati da animali in custodia'* e *'Della responsabilità per danni cagionati da edifici e oggetti'*.

Come si era già anticipato, la scelta dei compilatori si è distanziata dal rapporto di matrice romanistica tra obbligazione e responsabilità da illecito⁵², probabilmente per dare l'idea di uno Stato forte che

⁵⁰ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 819.

⁵¹ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 819.

⁵² Cfr. su tutti R. Cardilli, *Damnatio e oportere nell'obbligazione*, Napoli 2016, in particolare pp. 202 ss.

mettesse al centro la persona, al fine di ripristinare l'ordine sociale⁵³; in quest'architettura si ravvisa, probabilmente, la maggiore distanza rispetto all'antico *ius*.

I primi tre titoli riguardano regole generali per la responsabilità da illecito, mentre dal quarto al decimo vengono descritte tipiche fattispecie di imputabilità per danni cagionati; va chiarito che il titolo terzo con l'espressione “disposizioni speciali” si riferisce alle regole che riguardano la disciplina della responsabilità per fatto altrui.

Il lavoro si conclude con due norme denominate ‘*Disposizioni complementari*’: nella prima vi è la definizione terminologica di alcune costruzioni linguistiche adoperata nell'intero testo normativo, mentre la seconda riguarda l'entrata in vigore del codice e la conseguente abrogazione delle norme in contrasto con lo stesso.

Considerazioni conclusive

L'analisi della struttura offre sicuramente spunti interessanti per la comprensione dell'influenza del sistema romanistico sul lavoro di codificazione; è nota, infatti, l'impronta che ha avuto l'impostazione di Gaio sulla compilazione giustiniana e, successivamente, sui codici civili moderni che si sono inseriti nel solco tracciato dal Code Napoléon.

In alcuni casi, rispetto a quest'ultimi, si è potuta ravvisare una maggior aderenza ai principi del diritto romano antico come, ad esempio, l'assenza del principio del consenso traslativo ovvero una capacità di agire differente durante la minore età, avuto riguardo al compimento degli 8 anni. Vi sono state, tuttavia, delle scelte nella sistematica del Codice che si sono allontanate dalla gran parte dei codici della nostra tradizione giuridica, come testimonia l'assenza di un libro sulle obbligazioni in generale.

Per quanto concerne, in definitiva, la tradizione romanistica, come è stato sostenuto⁵⁴, emerge una rinnovata vitalità del sistema giuridico fondato sul diritto romano; quello che ci troviamo di fronte, infat-

⁵³ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 819.

⁵⁴ Cfr. Porcelli, *Il nuovo codice*, cit., p. 820.

ti, è un codice moderno e proiettato verso il futuro⁵⁵, come si evince dall'attenzione verso i nuovi diritti: ad esempio quelli connessi con l'ambiente o con i contratti di tecnologia.

Orbene, il diritto romano continua ad essere fonte di ispirazione per coloro che aspirano ad affrontare le nuove sfide che ci presenta la storia, come testimonia, ad esempio, il recente tentativo di applicazione delle categorie romanistiche e, in particolare di quella delle *res communes omnium*, alla Luna e agli altri corpi celesti dell'*outer space*⁵⁶, ovvero l'esperimento che tenta di applicare gli schemi della schiavitù romana all'intelligenza artificiale odierna⁵⁷: tutte conferme di un patrimonio storico e giuridico universale ancora persistente.

⁵⁵ Cfr. Cardilli, *Diritto*, cit., p. 40, secondo il quale la previsione di una parte generale proietta tale codice in una prospettiva di una dimensione temporale in continua evoluzione.

⁵⁶ Cfr. A. Capurso, *The Non-Appropriation Principle: A Roman Interpretation*, in *69th International Astronautical Congress (IAC)*, Brema 2018, <https://iislweb.space/wp-content/uploads/2020/01/The-NonAppropriation-Principle-A-Roman-Interpretation.pdf>; M. Falcon, *Res communes omnium e diritto dell'outer space*. *Contributo al dialogo sulla Roman Space Law*, in *TSDP* 12 (2019), http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2019/contributi/2019_Contributi_Falcon.pdf.

⁵⁷ Cfr. U. Ruffolo, *Le responsabilità da artificial intelligence, algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, in (a cura di) U. Ruffolo, *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano 2020, in particolare pp. 95 e 99; Id., *Intelligenza Artificiale ed automotive: veicoli self-driving e driverless e responsabilità*, ivi, in particolare pp. 156 ss.; Id., *La "personalità elettronica"*, ivi, in particolare pp. 213 ss., 214 ss., 217 ss., 220, 224, 226 ss. e 231.